



Comune di Pettinengo

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.13

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con efficacia dal 1° gennaio 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo alle ore sedici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSO Gian Franco - Sindaco	Sì
2. IMPLORA Rosario - Vice Sindaco	Sì
3. SERRA Ezio - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FARANA Dott. Bartolomeo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOSSO Gian Franco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, su cui sono stati acquisiti i seguenti pareri ex art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.: pareri tecnico e contabile favorevoli.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gian Franco Bosso

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 e 7 del 24.02.2021, esecutive ai sensi di legge, con le quali, per le motivazioni ivi esplicitate ed alle quali si fa espresso rimando, sono stati approvati, rispettivamente, il regolamento comunale per l'istituzione del canone unico patrimoniale e il regolamento comunale del canone mercatale, di cui all'art. 1, commi da 816 e seguenti, della L. 27.12.2019, n. 160.

Visto che tali regolamenti sono entrati in vigore ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile (preleggi) e che gli stessi hanno acquisito efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e s.m.i.

Visto altresì che i medesimi regolamenti non sono soggetti agli obblighi specifici di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale propri delle entrate tributarie, per le ragioni esposte nella su richiamata deliberazione consiliare alle quali si fa espresso rinvio.

Rilevato che con le medesime deliberazioni di cui sopra si dava atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale avrebbe proceduto alla definizione e approvazione delle tariffe dei canoni in questione, nel rispetto dei regolamenti approvati e delle esigenze di bilancio.

Ritenuto di dover approvare tali tariffe, conformemente alle disposizioni stabilite dai suddetti regolamenti, in base alla competenza che gli stessi attribuiscono alla Giunta Comunale.

Dato atto che, al riguardo, i competenti uffici hanno elaborato le tariffe in questione come da prospetto allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che nulla osta per l'approvazione dell'impianto tariffario così come delineato nel prospetto suddetto, corrispondendo con le disposizioni della disciplina regolamentare in commento e garantendo un gettito in linea con le previsioni del bilancio 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 24.02.2021, esecutiva ai sensi di legge.

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, il canone unico deve essere disciplinato dagli Enti in modo tale da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dallo stesso, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe.

Dato atto che la disposizione relativa all'invarianza di gettito è rispettata in linea di massima dall'impianto tariffario oggetto di approvazione, fatti salvi ovviamente eventuali scostamenti nella base imponibile.

Atteso, pertanto, di dover approvare le tariffe in parola con efficacia dal 1° gennaio 2021.

Visto, al riguardo che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo, recante 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."*;

- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Visto che, per l'anno 2021, il termine ultimo entro cui procedere per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30.04.2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, del D.L. 22.03.2021, n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021.

Dato atto che l'adottanda deliberazione e relative tariffe oggetto di approvazione non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale per le stesse ragioni evidenziate nelle deliberazioni consiliari di approvazione del regolamento dianzi citato.

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dal sottostante deliberato, in relazione al quale sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Ravvisata nel caso di specie la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dei regolamenti citati all'inizio.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, pertanto, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale applicabili in questo Comune, a partire dal 1° gennaio 2021, come da prospetto qui allegato sotto lett. “A” quale parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento esecutivo derivante dall'adozione della presente proposta di deliberazione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

Il Sindaco
F.to : BOSSO Gian Franco

Il Segretario Comunale
F.to : FARANA Dott. Bartolomeo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

L'incaricato certifica che la presente deliberazione viene pubblicata/è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio telematico consultabile al sito ufficiale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/03/2021 al 09/04/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pettinengo, li 25/03/2021

L'INCARICATO
F.to : Napolitano Nicola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
FARANA Dott. Bartolomeo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
FARANA Dott. Bartolomeo